

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA

“SANNIO MUSICATENEO”

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione culturale artistica senza scopo di lucro denominata: “SANNIO MUSICATENEO”.

L'Associazione ha sede in Benevento alla Piazza Guerrazzi n. 1. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di diffondere la cultura musicale nell'ambito degli studenti, del personale e dei docenti dell'Università del Sannio nonché di tutti i cittadini che liberamente vogliono aderire all'associazione, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, nell'ambito principalmente del proprio territorio, la conoscenza dell'arte musicale.

L'Associazione promuove le iniziative volte al raggiungimento dello scopo associativo ed, in particolare, si propone di:

- a) realizzare formazione musicale, sia teorica che pratica, per gli studenti, i laureati ed il personale dell'Università degli Studi del Sannio, attraverso l'organizzazione di esercitazioni corali ed orchestrali, svolte organicamente e con continuità;
- b) organizzare incontri, discussioni, ascolti di carattere storico, teorico e tecnico riguardanti il repertorio dell'Associazione stessa;
- c) predisporre seminari, stages, laboratori finalizzati al perfezionamento della pratica musicale che non si configurino come sostitutivi, ovvero non si sovrappongano, alle attività curriculari e di supporto alla didattica svolte dall'Università degli Studi del Sannio;
- d) allestire concerti e interventi musicali principalmente rivolti agli studenti ed al personale dell'Università degli Studi del Sannio;
- e) programmare periodicamente rassegne nazionali e internazionali di gruppi corali e orchestrali universitari invitati ad esibirsi per gli studenti ed il personale dell'Università degli Studi del Sannio;
- f) partecipare in rappresentanza dell'Università degli Studi del Sannio in Italia e all'estero a rassegne nazionali ed internazionali e stimolare scambi culturali con complessi musicali di altri Atenei;
- g) collaborare con l'Università degli Studi del Sannio e con i Dipartimenti in essa presenti per lo svolgimento di attività che promuovano la musica all'interno dell'Ateneo;

- h) prendere parte alle cerimonie dall'Università degli Studi del Sannio nonché a tutte le altre manifestazioni organizzate dai Dipartimenti;
- i) promuovere la ricerca, la trascrizione e l'eventuale esecuzione di partiture musicali inedite nel rispetto della normativa del diritto d'autore.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire. L'Associazione, al suo interno, potrà costituire gruppi artistico-musicali aventi finalità divulgative. L'Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- istituire e gestire corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- predisporre un centro di documentazione, ascolto e produzione musicale a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica della musica;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e altro materiale di interesse artistico e musicale;
- svolgere manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative anche attraverso attività commerciali occasionali come ad esempio la prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva, ecc. eventualmente da esercitarsi in futuro, allo scopo di reperire liquidità o di farsi conoscere.
- provvedere all'apertura di un sito internet e organizzare viaggi di studio.

Art. 3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie;

- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelievi al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4. Associati

Possono far parte all'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i regolamenti interni.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari tutti gli altri.

Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero

degli iscritti all'associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di associato si perde:

a) per decesso;

b) per recesso, se l'associato non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;

c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 6. Emblema

L'Associazione ha il seguente emblema: SANNIO MUSICATENEO

Art. 7. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Possono essere

definite diversi importi delle quote associative, in particolare per studenti, docenti e personale tecnico amministrativo. Le diverse quote associative conferiscono comunque gli stessi diritti agli associati definiti nell'Art 5. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione.

a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se l'Assemblea degli associati ne decide la nomina.

Art. 9. Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti se previsto e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell'Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 10. Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno cinque (cinque) membri, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile;
- d) fissare le varie quote ordinarie di ammissione;
- e) stabilire eventuali quote suppletive;
- f) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Vice-Presidente, il Segretario con funzioni anche di Tesoriere;
- g) nominare comitati o commissioni interne;
- h) gestire l'ordinaria amministrazione, anche attraverso la stipula di contratti di collaborazione ed il conferimento di mandati a professionisti;
- i) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione;
- j) redigere il regolamento al fine della creazione e gestione interna di gruppi musicali, compresi i requisiti indispensabili per accedere ai gruppi stessi;

Le cariche di consigliere sono gratuite.

Art. 11. Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e scelto tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 12. Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

E' eletto dal Consiglio Direttivo e scelto tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Art. 13. Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Ha possibilità di delegare un tesoriere che ha il compito di occuparsi dell'amministrazione dell'Associazione e che si incarica della tenuta della contabilità, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 14. Collegio dei Revisori dei Conti

Se l'Assemblea ritiene necessario nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri vengono eletti tra coloro, anche non soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

Se nominato, il Collegio è composto di tre membri.

L'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente.

I revisori vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

I revisori vigilano sull'operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell'associazione e abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali.

I revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca.

Al termine di ogni riunione, i revisori redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti, viene eventualmente nominato in occasione della prima assemblea degli associati.

Art. 15. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31.12 di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Art. 16. Fondo comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati, durante la vita dell'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 17. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 19. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 20. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

